



COMUNE DI OZZERO

PROVINCIA DI MILANO

Codice Ente 10081	Protocollo N.
DELIBERAZIONE N. 39 in data 29.09.2008 Soggetta invio capogruppo <input type="checkbox"/>	

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - Seduta PUBBLICA

OGGETTO: PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI OZZERO: APPROVAZIONE.

L'anno **DUEMILAOTTO** addì **VENTINOVE** del mese di settembre alle ore **21:00** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

GALLI ALVARO LUIGI	Presente	MAESTRI JONATHAN	Presente
CHIODINI WILLIE	Presente	SCEVOLA GIORGIO BRUNO	Assente
CELARIO PIERLUIGI	Presente	SISSA GIOVANNA	Assente
GALLI MARCO	Presente	CANTON DANIELA	Assente
BOTTA RENATO	Presente	MUGHEDDU GIOVANNI	Assente
POSLA SIMONA	Presente	CALATI RAFFAELLA	Assente
BOTTA ATTILIO	Assente		

Totale presenti: **7**

Totale assenti: **6**

Assiste il Segretario Comunale, **DOTT. PEPE PAOLO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **GALLI ALVARO LUIGI** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 in data 30 settembre 2004, si approvava la bozza di convenzione fra i comuni di Casarile, Bubbiano, Ozzero, Gudo Visconti, Moribondo, Zelo Surrigone, per la predisposizione della classificazione acustica di cui all'art. 2.2 della Legge regionale n. 13/2001

VISTO il piano di classificazione acustica redatto dal Tecnico competente nel Campo dell'Acustica Ambientale, Sig. Alessandro Ioele, riconosciuto dalla Regione Lombardia con decreto n. 10594 del 28/06/2004 incaricato dalla ditta Quadra S.r.l. con sede in Via Mazzini 32A - 20040 Cornate d'Adda (MI) aggiudicatrice della gara tenutasi in seduta pubblica in data 16/06/2005 come da comunicazione del Comune di Casarile pervenuta in data 04/07/2005 prot. n. 4153, composto dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica;
- Planimetria scala 1:5000 -disegno Zon5000-OZZERO S-;
- Planimetria scala 1:5000 -disegno Zon5000-OZZERO N-;
- Indagine fonometrica
- Norme tecniche di attuazione

VISTO la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 in data 07 maggio 2008, con la quale si adottava il suddetto piano di classificazione acustica del Comune di Ozzero;

DATO ATTO che:

- L'avviso di pubblicazione e deposito è stato pubblicato sul BURL Serie Inserzioni n. 22 del 28 maggio 2008 e nella medesima data all'Albo Pretorio del Comune con deposito del Piano di zonizzazione acustica a disposizione del pubblico a decorrere dal 28 maggio 2008 sino al 27 giugno 2008 compreso, e che durante tale periodo e nei successivi 30 giorni non sono state presentate osservazioni come risulta da dichiarazione rilasciata dall'ufficio protocollo del Comune di Ozzero in data 23 settembre 2008 n. 5629;
- Contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio, la deliberazione di adozione del Piano di zonizzazione acustica è stata trasmessa per l'espressione dei pareri, all'Agenzia Regionale per la protezione Ambientale con nota prot. n. 3381 del 28 maggio 2008 e ai comuni confinanti di Abbiategrasso con nota prot. n. 3380 del 28 maggio 2008 e al comune di Morimondo con nota prot. n. 3382 del 28 maggio 2008;
- E' pervenuta in data 12 giugno 2008 prot. n. 3689, nota del Comune di Abbiategrasso prot. n. 22458/2007 – 2334 con la quale si comunica parere favorevole, segnalando che le aree confinanti con il Comune di Abbiategrasso ricadono nella classe II: "Aree prevalentemente residenziali con dB(A) 55 – 45", mentre le aree confinanti che ricadono in Comune di Ozzero sono nella classe III: "Aree di tipo misto", mantenendo comunque gli stessi valori limite di emissione, mentre per i limiti di immissione i valori corrispondono dB(A) 60 – 50;
- E' pervenuta in data 28 luglio 2008 prot. n. 4749, nota della Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente – Dipartimento provinciale di Milano – sede di Parabiago, prot. n. 106317 del 24 luglio 2008 con la quale si comunica quanto segue:
 - dalla planimetria in scala 1:5000 del territorio comunale riportante la suddivisione in classi di destinazione d'uso, risulta che non sono state previste aree a contatto diretto tra loro con valori limite che si discostano di più di 5 dB (A);
 - la classe I è stata assegnata:
alle aree scolastiche di diverso ordine e grado,
 - la classe V è stata assegnata alle aree a vocazione produttiva presenti sul territorio, prossime alla S.P. ex S.S. 494, e nettamente distinte da aree con presenza di civili abitazioni
 - la classe VI non è stata assegnata ad alcuna zona;
 - la classe II è stata assegnata:
alle aree immediatamente prospicienti e di pertinenza degli edifici scolastici, nonché alla maggior parte del centro storico avente carattere prevalentemente residenziale
 - in classe III sono state inserite:
le rimanenti parti del centro storico poste nelle immediate vicinanze delle principali strade comunali attraversanti lo stesso ed alle vaste aree agricole presenti sul territorio comunale,

facenti parte del parco-agricolo sud Milano, e interessate dalla presenza di numerose cascine a vocazione agricola e/o zootecnica

- la classe IV è stata assegnata:
alle principali arterie di collegamento attraversanti il comune S.S. 526 – S.P. 52 – S.P. ex S.S. 494, con relative fasce di rispetto e l'area mista a prevalenza produttiva limitrofa alla S.P. ex S.S. 494 nonché all'infrastruttura ferroviaria (linea Milano-Mortara).
Le arterie di cui sopra, così come la linea ferroviaria, appaiono correttamente inserite nella classe loro destinate dalle Linee Guida Regionali.
- Sono state individuate quattro aree specificatamente destinate agli spettacoli a carattere temporaneo;
- Sono state eseguite delle misurazioni di rumore di breve durata (15 minuti) in tre postazioni, esclusivamente nel periodo diurno ed in diverse fasce orarie.
I risultati mettono in evidenza che il maggior contributo al rumore è determinato dal traffico veicolare ma comunque con valori tali da rientrare nei limiti previsti per le aree individuate;
- È pervenuto il testo della "*Attuazione del piano di zonizzazione acustica*", con tale documento è d'uso definire l'ambito temporale, orario ed i limiti acustici per l'esercizio delle attività temporanee, quali cantieri edili, stradali ed assimilabili, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari, luna park.
Sarebbe auspicabile:
 - Che venga valutata la possibilità di estendere la classe II ad alcune parti di territorio ora classificate in classe III ed interessate prevalentemente dalla presenza di abitazioni, ove ciò sia possibile in relazione alla presenza di traffico locale e/o di passaggio;
 - Evidenziare le fasce di pertinenza acustica per le infrastrutture stradali esistenti sul territorio e rientranti nell'ambito del D.P.R. 30/03/2004, n. 142
Nel ritenere che il piano di zonizzazione acustica sia stato predisposto in modo sostanzialmente conforme a quanto indicato dalla l.r. 13/01 e dalla deliberazione n. VII/9776 del 02/07/2002, si comunica il parere di cui alla presente relazione per le valutazioni e provvedimenti di competenza, in relazione alle osservazioni e proposte sopra riportate

RITENUTO di condividere le motivazioni formulate con nota pervenuta all'ufficio protocollo del Comune di Ozzero in data 23 settembre 2008 n. 5644 a firma del Dott. Ing. Davide Giuffrida della ditta Quadra S.r.l., nella quale si prende atto dei suggerimenti avanzati da parte di ARPA rilevando quanto segue:

- In merito all'estensione della classe II ad aree residenziali attualmente classificate in classe III, si ritiene di aver già compreso nella classe più bassa quante più aree residenziali possibili, compatibilmente con la situazione attuale, rimanendo escluse solo ristrette porzioni di centro cittadino e fasce abitate immediatamente prospicienti le strade a più elevata percorrenza;
- In merito all'indicazione cartografica delle fasce di pertinenza acustica per le infrastrutture stradali di cui al D.P.R. 30/03/2004, n. 142, si osserva che queste possiedono validità a prescindere da quanto riportato sulla cartografia relativa al piano di zonizzazione acustica. Per maggiore chiarezza e in accoglimento del suggerimento, si provvederà comunque ad indicare le fasce di rispetto stradale in occasione della prima revisione che dovesse essere apportata al piano di zonizzazione acustica

RITENUTA la proposta di classificazione acustica conforme alle vigenti esigenze urbanistiche ed edilizie del Comune di Ozzero;

RICHIAMATA la legge n. 447/1995 nonché il D.P.C.M. 1/03/1991 e il D.P.C.M. 14/11/1997;

RICHIAMATE le linee guida regionali, emanate con D.G.R. del 25/06/1993 n. 5/37724 e i criteri tecnici per la predisposizione della Classificazione acustica del Territorio Comunale, emanati con D.G.R. del 2/07/2002 n. 7/9776;

VISTO l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica previsto dall'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

CON voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1 Di approvare, per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono qui interamente richiamate e trascritte, il Piano di Classificazione Acustica del Comune di Ozzero redatto dal Tecnico competente nel Campo dell'Acustica Ambientale, Sig. Alessandro Ioele, riconosciuto dalla Regione Lombardia con decreto n. 10594 del 28/06/2004 incaricato ditta Quadra S.rl. con sede in Via Mazzini 32A - 20040 Cornate d'Adda (MI) aggiudicatrice della gara tenutasi in seduta pubblica in data 16/06/2005 come da comunicazione del Comune di Casarile pervenuta in data 04/07/2005 prot. n. 4153, già adottato con atto di C.C. n. 18 del 07/05/2008, composto dai seguenti elaborati quali parte integrante e sostanziale del predetto piano:
 - Relazione tecnica;
 - Planimetria scala 1:5000 -disegno Zon5000-OZZERO S-;
 - Planimetria scala 1:5000 -disegno Zon5000-OZZERO N-;
 - Indagine fonometrica
 - Norme tecniche di attuazione
- 2 Di dare atto che all'adozione della presente deliberazione seguiranno le procedure dettate dalle linee guida regionali, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/08/2001, n. 13;
- 3 Di trasmettere il presente atto all'A.S.L. competente per il territorio e comunicare l'avvenuta classificazione al Settore Ambiente ed Ecologia ed al Settore Sanità ed Igiene della Regione Lombardia;
- 4 di dare mandato agli uffici comunali competenti di provvedere alle affissioni e alle pubblicazioni a sensi della normativa vigente.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere,

Visto l'art. 134 – IV comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

CON voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.



Comune di Ozzero
(Provincia di Milano)

**CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL
TERRITORIO COMUNALE**

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Ozzero, Dicembre 2007

INDICE

1. Principi generali.....	3
1.1. Tutela dall'inquinamento acustico e Classificazione Acustica del territorio comunale	3
1.1.1. Premessa.....	3
1.1.2. Definizioni.	4
1.1.3. Quadro normativo di riferimento.....	7
1.1.4. Competenze del comune nella prevenzione dell'inquinamento acustico	8
1.1.5. Elaborati costitutivi e principi interpretativi.....	9
1.2. Classificazione Acustica del territorio comunale.....	9
1.2.1. Finalità	9
1.2.2. Articolazione in zone omogenee	9
1.2.3. Limiti acustici.....	11
1.2.4. Attività temporanee.....	13
1.2.5. Zone particolari.....	14
1.3. Effetti dell'adozione della Classificazione Acustica sulla strumentazione urbanistica.....	17
1.4. Modalità di aggiornamento e revisione della Classificazione Acustica e delle presenti Norme Tecniche di Attuazione	18
2. Prescrizioni per la prevenzione dell'inquinamento acustico	19
2.1. Prescrizioni per le sorgenti sonore	19
2.2. Documentazione di Previsione di Impatto Acustico e di Valutazione Previsionale del Clima Acustico	19
2.3. Prescrizioni per le zone confinanti con classificazione acustica incompatibile e piani di risanamento.....	20
2.4. Ordinanze Contingibili ed Urgenti.....	21
2.5. Provvedimenti Amministrativi e Sanzioni	21

1. PRINCIPI GENERALI

1.1. TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO E CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

1.1.1. PREMESSA

La legge 447/95 “Legge Quadro sull’inquinamento acustico“ si propone tra gli obiettivi l’integrazione degli aspetti di tutela ambientale degli strumenti urbanistici pianificatori e il rilancio del ruolo dei comuni quali soggetti preposti nell’azione per la tutela dall’inquinamento acustico nella gestione delle politiche ambientali.

Il coordinamento tra gli strumenti urbanistici è infatti previsto nell’articolato “provvedimenti per la limitazione delle emissioni sonore (art.2, comma 5)” dove per la prima volta si auspica “l’integrazione tra i piani di trasporto urbani ed extraurbani, i piani urbani del traffico, la pianificazione del traffico stradale ferroviario ed aeroportuale e gli stessi strumenti di pianificazione urbanistica.”

Anche nelle competenze attribuite dalla Legge Quadro ai comuni (Competenze dei comuni – Art.6; Piani di risanamento acustico – Art.7; Disposizioni in materia di impatto acustico – Art.8; Ordinanze contingibili e urgenti – Art.9; Controlli – Art.14) emerge la piena responsabilità dei comuni sul controllo tecnico amministrativo.

Appare quindi evidente, diversamente da quanto contenuto in altre leggi ambientali, come i comuni in questo quadro normativo vengano posti al centro delle azioni per la tutela dell’inquinamento acustico e nella gestione delle politiche ambientali.

La normativa statale con la legge n. 447/1995, superando il vecchio concetto di “Classificazione acustica” del DPCM 1.3.1991 di premessa per i Piani di Risanamento Acustico, si caratterizza come strumento attivo di gestione del territorio e delle attività che su di esso si esplicano, avendo come conseguenza la revisione dei regolamenti locali e fornendo indicazioni a supporto degli altri strumenti urbanistici.

Scopi della Classificazione acustica sono quelli di permettere una chiara individuazione territoriale dei livelli massimi ammissibili di rumorosità relativi a ogni ambito territoriale analizzato, di consentire valutazioni connesse con il controllo degli organi competenti e definire gli obiettivi di risanamento dell’esistente e di prevenzione per il nuovo.

Quest’ultimo obiettivo, rappresenta in prospettiva l’aspetto più qualificante della classificazione acustica, che deve essere considerata come elemento di completamento all’interno di un quadro ben più allargato di pianificazione integrata dal quale non è più possibile prescindere.

In sintesi la classificazione acustica del territorio può considerarsi il perno attorno al quale ruota tutta l’attività di prevenzione e di risanamento nei confronti

dell'inquinamento acustico, nonché, più in generale di riqualificazione del territorio urbano.

Un ulteriore elemento di qualificazione ambientale che va a completamento di tali prescrizioni, è l'obbligo di produrre in sede di istruttoria dei progetti una valutazione previsionale del clima acustico relativamente alla area interessata dalla realizzazione di scuole ed asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, nonché di nuovi insediamenti residenziali prossimi ad aeroporti ed eliporti, ferrovie, autostrade e strade appartenenti alle categorie B ed E del Nuovo Codice della Strada, circoli privati e pubblici, esercizi pubblici e attività produttive, in cui siano installati macchinari o impianti rumorosi: adempimento nel quale, a secondo della natura dell'intervento, il comune può avere sia la funzione di estensore che quella di controllore.

Questa attività preventiva rappresenta quindi, il riscontro immediato sull'efficacia operativa degli indirizzi di tutela ambientale applicata agli strumenti di pianificazione e trova una idonea collocazione nell'iter procedimentale delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie all'atto della formazione dei Piani Particolareggiati.

Scopo delle presenti Norme Tecniche di Attuazione è quello di coordinare e rendere attuativa l'azione amministrativa del Comune di Ozzero, alla luce delle finalità previste dalla Legge Quadro, dalla Legge Regionale e dalle Linee Guida della Regione Lombardia al fine di potere rendere efficaci tutte le prescrizioni necessarie per l'adeguamento dei regolamenti locali, e l'avvio delle successive attività di controllo e di redazione dei Piani di Risanamento.

1.1.2. DEFINIZIONI.

Ai fini delle presenti Norme Tecniche si definisce:

- ❖ *Inquinamento acustico*: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi
- ❖ *Ambiente abitativo*: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.Lgs 195/2006, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive
- ❖ *Sorgenti sonore fisse*: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative
- ❖ *Sorgenti sonore mobili*: tutte le sorgenti sonore non comprese nella definizione di sorgenti fisse

- ❖ *Valori limite di emissione*: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa
- ❖ *Valori limite di immissione*: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori

I valori limite di immissione sono distinti in:

- a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale
 - b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale e di rumore residuo.
- ❖ *Valori di attenzione*: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente
 - ❖ *Valori di qualità*: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge 447/95
 - ❖ *Livello di pressione sonora L_p [dB]*: valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro espresso mediante la scala logaritmica dei decibel (dB); tale valore è dato dalla relazione seguente:

$$L_p = 10 \log \frac{p^2(t)}{p_0^2}$$

dove $p(t)$ è il valore efficace della pressione sonora misurata in pascal (Pa) e p_0 è la pressione di riferimento che si assume uguale a 20 μ Pa in condizioni standard.

- ❖ *Livello continuo equivalente di pressione sonora $L_{eq,T}$ [dB] (o L_{eq} [dB])*: livello energetico medio del rumore nell'intervallo di tempo T considerato; è definito dalla seguente relazione analitica:

$$L_{eq,T} = 10 \log \left[\frac{1}{T} \int_0^T \frac{p^2(t)}{p_0^2} dt \right]$$

dove $p(t)$ è il valore istantaneo della pressione sonora, p_0 è il valore della pressione sonora di riferimento, che si assume uguale a 20 μ Pa in condizioni standard, T è l'intervallo di tempo di integrazione.

- ❖ *Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato 'A' $L_{Aeq,T}$ [dB] (o L_{Aeq} [dB] o L_{eq} [dB(A)])*: livello energetico medio del rumore ponderato in curva A nell'intervallo di tempo T considerato; è definito dalla seguente relazione analitica:

$$L_{Aeq,T} = 10 \log \left[\frac{1}{T} \int_0^T \frac{p_A^2(t)}{p_0^2} dt \right]$$

dove $p_A(t)$ è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata secondo la curva A (norma IEC 651), p_0 è il valore della pressione sonora di riferimento,

che si assume uguale a 20 μPa in condizioni standard, T è l'intervallo di tempo di integrazione.

- ❖ *Livello percentile LN [dB o dB(A)]*: livello di pressione sonora che è superato per l' N per cento del tempo di misura, espresso in dB (ad esempio il livello L90 rappresenta il livello di pressione sonora superato nel 90% del tempo di misura). Può essere riferito a livelli non ponderati (in tal caso l'unità di misura è il dB) oppure a livelli ponderati secondo la curva A (in tal caso l'unità di misura è il dB(A))
- ❖ *Livello di valutazione del rumore aeroportuale LVA [dB(A)]*: parametro acustico utilizzato per la misura del rumore prodotto dalle attività connesse al funzionamento delle infrastrutture aeroportuali, come definito nell'allegato A del D.M. 31 ottobre 1997
- ❖ *Livello di rumore residuo L_r [dB(A)]*: livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato 'A' che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti
- ❖ *Livello di rumore ambientale L_a [dB(A)]*: livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato 'A' prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo; il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo (come precedentemente definito) e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti
- ❖ *Livello differenziale di rumore*: differenza tra il livello di rumore ambientale (L_a) e quello del rumore residuo (L_r) come precedentemente definiti
- ❖ *Rumore con componenti impulsive*: emissione sonora nella quale siano presenti eventi sonori aventi le seguenti caratteristiche:
 - * l'evento è ripetitivo, ovvero quando si verifica almeno 10 volte nell'arco di un'ora nel periodo diurno ed almeno 2 volte nell'arco di un'ora nel periodo notturno
 - * la differenza tra L_{Almax} (livello massimo della pressione sonora ponderata A con costante di tempo "impulse") ed L_{ASmax} (livello massimo della pressione sonora ponderata A con costante di tempo "slow") è superiore a 6 dB(A)
 - * la durata dell'evento a -10 dB(A) dal valore L_{AFmax} (livello massimo della pressione sonora ponderata A con costante di tempo "fast") è inferiore a 1 s
- ❖ *Rumore con componenti tonali*: emissioni sonore all'interno delle quali siano presenti componenti in cui il livello minimo di una banda misurato con costante di tempo "fast" supera i livelli minimi delle bande adiacenti per almeno 5 dB; l'analisi spettrale viene effettuata per bande normalizzate di 1/3 di ottava nell'intervallo di frequenza compreso tra 20 Hz e 20 kHz; la componente tonale viene penalizzata, ai sensi del D.M. 16 marzo 1998, se questa tocca un'isofonica (norma ISO 226) uguale o superiore a quella più elevata raggiunta dalle altre componenti dello spettro

- ❖ *Rumore con componenti tonali in bassa frequenza*: emissioni sonore all'interno delle quali siano presenti componenti tonali (come precedentemente definito) nell'intervallo di frequenze compreso tra 20 Hz e 200 Hz
- ❖ *Tempo di riferimento T_r* : parametro che rappresenta la collocazione del fenomeno acustico nell'arco delle 24 ore: si individuano il tempo di riferimento diurno e notturno; il tempo di riferimento diurno è compreso tra le ore 6:00 e le ore 22:00, mentre il tempo di riferimento notturno è compreso tra le ore 22:00 e le ore 6:00
- ❖ *Tempo di osservazione T_o* : periodo di tempo, compreso entro uno dei tempi di riferimento, durante il quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare
- ❖ *Tempo di misura T_m* : periodo di tempo, compreso entro il tempo di osservazione, funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno.

1.1.3. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.

I riferimenti legislativi e normativi che sono stati inseriti nella stesura delle presenti Norme Tecniche di Attuazione sono:

- DPCM 1/3/91 Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.
- DLGS del 30 aprile 1992 n. 285 Nuovo Codice della strada.
- DPR del 16 dicembre 1992 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.
- Legge n. 447 del 26/10/95 Legge Quadro sull'inquinamento acustico.
- DM 11/12/96 Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo.
- DPCM 18/9/97 Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante.
- DPCM 14/11/97 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.
- DPCM 5/12/97 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici.
- DM 16/3/98 Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico.
- DPCM 31/3/98 Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica.
- DPR 18/11/98 Regolamento recante norma di esecuzione dell'articolo 11 della 447/95 in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario.
- DGR 25/06/1993 n. 5/37724 Linee guida per la zonizzazione acustica del territorio comunale
- LR 10/08/2001 n. 13 Norme in materia di inquinamento acustico

- DGR 2/07/2002 n. 7/9776 Criteri tecnici per le predisposizione della Classificazione Acustica del Territorio Comunale
- D.P.R. 30/03/2004 n. 142 Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447

Tutti i provvedimenti legislativi e regolamentari vigenti citati all'interno delle presenti norme tecniche si intendono recepiti integralmente con le successive modifiche e integrazioni alla data di adozione della zonizzazione acustica e si intendono recepiti nelle loro modifiche non sostanziali.

1.1.4. COMPETENZE DEL COMUNE NELLA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Sono di competenza del Comune, secondo quanto stabilito dagli articoli 6 e 14 della Legge 447/95:

- a) la classificazione del territorio comunale in zone acustiche, secondo i criteri stabiliti dalla normativa;
- b) il coordinamento degli strumenti urbanistici con la zonizzazione acustica;
- c) l'adozione di piani di risanamento, ove necessario, ai sensi e secondo i criteri dell'articolo 7 della Legge 447/95;
- d) il controllo del rispetto della normativa sull'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative, a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, nonché all'atto del rilascio dei relativi provvedimenti di licenza d'uso e nulla osta all'esercizio;
- e) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- f) l'autorizzazione, anche in deroga ai limiti stabiliti, per lo svolgimento di attività temporanee, di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e di spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni di cui alle presenti Norme Tecniche di Attuazione;
- g) le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:
 - 1) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
 - 2) delle disposizioni e/o prescrizioni impartite in materia di contenimento dell'inquinamento acustico in fase di licenza d'uso e nulla osta all'esercizio per le attività produttive, sportive e ricreative e per postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - 3) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione della zonizzazione acustica;
 - 4) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione in materia di impatto acustico o di valutazione previsionale di clima acustico, fornita in fase progettuale e di concessione edilizia ai

sensi dell'articolo 8 della Legge 447/95 per gli insediamenti, le attività e le infrastrutture ivi previste.

Per l'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza, il Comune si può avvalere delle strutture della Agenzia Regionale per l'Ambiente.

1.1.5. ELABORATI COSTITUTIVI E PRINCIPI INTERPRETATIVI

Il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale si compone di:

- * elaborato: relazione tecnica
- * elaborato: norme tecniche di attuazione
- * tavola: classificazione acustica del territorio comunale

La disciplina della classificazione acustica del territorio comunale è dettata dall'insieme delle previsioni di testo e di quelle grafiche contenute negli elaborati di piano sopraccitati.

1.2. CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

1.2.1. FINALITÀ

La Classificazione Acustica del territorio comunale persegue i seguenti obiettivi:

- stabilire gli standard minimi di comfort acustico da conseguire nelle diverse parti del territorio comunale, in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo di ogni contesto territoriale, ricondotto alle classificazioni di cui alla Tab. A del D.P.C.M. 14 novembre 1997;
- costituire riferimento per la redazione dei Piani di Risanamento Acustico di cui all'art. 7 della Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico (Legge n. 447/95), in base al confronto tra rumorosità ambientale misurata o stimata nei diversi ambiti del territorio comunale e standard di comfort acustico prescritti nelle diverse zone, secondo le classificazioni assegnate in sede di Classificazione Acustica;
- consentire l'individuazione delle priorità d'intervento, in relazione all'entità del divario tra stato di fatto e standard prescritti, ed al grado di sensibilità delle aree e degli insediamenti esposti all'inquinamento acustico;
- costituire supporto all'azione amministrativa dell'Ente locale per la gestione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nonché per la disciplina delle attività antropiche e degli usi del patrimonio edilizio, secondo principi di tutela dell'ambiente urbano ed extraurbano dall'inquinamento acustico.

1.2.2. ARTICOLAZIONE IN ZONE OMOGENEE

Ai fini dell'individuazione dei valori limite di esposizione al rumore da prevedersi nell'ambiente esterno, il territorio comunale è suddiviso in zone corrispondenti alle classi definite nella tabella A - *Classificazione del territorio comunale* - del D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" riportata di seguito:

<p>Classe I Aree particolarmente protette</p>	<p>Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.</p>
<p>Classe II Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale</p>	<p>Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.</p>
<p>Classe III Aree di tipo misto</p>	<p>Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.</p>
<p>Classe IV Aree di intensa attività umana</p>	<p>Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.</p>
<p>Classe V Aree prevalentemente industriali</p>	<p>Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.</p>
<p>Classe VI Aree esclusivamente industriali</p>	<p>Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.</p>

La classificazione acustica è riportata per l'intero territorio comunale su cartografia in scala 1:5000.

In caso di dubbi interpretativi o eventuali errori presenti in cartografia si deve comunque fare riferimento al contenuto delle presenti Norme Tecniche di Attuazione, alla normativa generale che disciplina il settore già richiamata, al Piano Regolatore Generale.

Per le cartografie si utilizza la seguente legenda:

Tipo di area	Colore	Tipo di tratteggio
Classe I	Grigio	Punti piccoli, bassa densità
Classe II	Verde	Punti grossi, alta densità
Classe III	Giallo	Linee orizzontali, bassa densità
Classe IV	Arancione	Linee verticali, alta densità
Classe V	Rosso	Tratteggio incrociato, bassa densità
Classe VI	Blu	Tratteggio incrociato, alta densità

Ai fini della zonizzazione si è seguito il criterio basilare che zone confinanti, anche appartenenti a Comuni limitrofi, non possono assumere limiti che differiscano più di 5 dB(A). Allo scopo di rispettare questo criterio, possono essere individuate ove necessario delle “fasce di transizione” interposte tra zone appartenenti a classi con limiti che differiscono di più di 5 dB(A), che vengono classificate come nominalmente appartenenti alla classe o alle classi intermedie tra le due e i cui contenuti non corrispondono necessariamente alla descrizione delle classi della tabella A allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997.

Negli accostamenti critici tra aree non urbanizzate a seconda dei casi specifici sono state inserite, con i criteri di cui sotto, una o più fasce di transizione e ad ognuna di tali fasce è stata attribuita una classe acustica tale da evitare l'accostamento critico.

1.2.3. LIMITI ACUSTICI

In applicazione del D.P.C.M. 14 novembre 1997, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i tempi di riferimento diurno (ore 6:00÷22:00) e notturno (ore 22:00÷6:00).

Valori limite di emissione - L_{eq} in dB(A) (Tabella B del D.P.C.M. 14/11/1997)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno	Notturmo
I - Aree particolarmente protette	45	35
II - Aree prevalentemente residenziali	50	40
III - Aree di tipo misto	55	45
IV - Aree di intensa attività umana	60	50
V - Aree prevalentemente industriali	65	55
VI - Aree esclusivamente industriali	65	65

Valori limite assoluti di immissione - L_{eq} in dB(A) (Tabella C del D.P.C.M. 14/11/1997)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno	Notturmo
I - Aree particolarmente protette	50	40
II - Aree prevalentemente residenziali	55	45
III - Aree di tipo misto	60	50
IV - Aree di intensa attività umana	65	55
V - Aree prevalentemente industriali	70	60
VI - Aree esclusivamente industriali	70	70

Valori limite differenziali di immissione

I valori limite differenziali di immissione sono determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo e si applicano esclusivamente all'interno degli ambienti abitativi.

I valori limite differenziali di immissione sono indicati nell'articolo 4, comma 1 del D.P.C.M. 14 novembre 1997, e sono di 5 dB(A) per il tempo di riferimento diurno e di 3 dB(A) per il tempo di riferimento notturno.

Ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3 del D.P.C.M. 14 novembre 1997, i limiti differenziali non si applicano:

- * nelle zone classificate come aree esclusivamente industriali (zone di Classe VI);
- * se valgono entrambe le seguenti condizioni:
 - a) il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) nel periodo diurno o a 40 dB(A) nel periodo notturno e
 - b) il rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) nel periodo diurno o a 25 dB(A) nel periodo notturno.
- * alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- * alla rumorosità prodotta da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- * alla rumorosità prodotta da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del D.M. 11 dicembre 1996, vengono esclusi dall'applicazione del criterio differenziale anche gli impianti a ciclo produttivo continuo, così come definiti dall'articolo 2 dello stesso decreto, a condizione che siano rispettati i valori assoluti di immissione.

Valori di attenzione - L_{eq} in dB(A) (articolo 6 del D.P.C.M. 14/11/1997)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Se riferiti ad un'ora		Se riferiti all'intero periodo di riferimento	
	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
I - Aree particolarmente protette	47	37	50	40
II - Aree prevalentemente residenziali	52	42	55	45
III - Aree di tipo misto	57	47	60	50
IV - Aree di intensa attività umana	62	52	65	55
V - Aree prevalentemente industriali	67	57	70	60
VI - Aree esclusivamente industriali	70	70	70	70

Valori di qualità - L_{eq} in dB(A) (Tabella D del D.P.C.M. 14/11/1997)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno	Notturmo
I - Aree particolarmente protette	47	37
II - Aree prevalentemente residenziali	52	42
III - Aree di tipo misto	57	47
IV - Aree di intensa attività umana	62	52
V - Aree prevalentemente industriali	67	57
VI - Aree esclusivamente industriali	70	70

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 secondo la classificazione acustica del territorio comunale, ad eccezione delle infrastrutture ferroviarie e delle infrastrutture stradali.

Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11 dicembre 1996 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

Per le scuole, i limiti massimi di zona si intendono comunque rispettati qualora, nel periodo di riferimento, vi sia assenza dei soggetti fruitori.

1.2.4. ATTIVITÀ TEMPORANEE

Rientrano nella definizione di attività temporanee tutte quelle attività economiche, sportive e di svago che, pur essendo presenti solo per archi temporali definiti, sono specifiche sorgenti di rumore. Tra le attività temporanee considerate ai fini del presente articolo rientrano i cantieri edili, le manifestazioni in luogo pub-

blico o aperto al pubblico, quali feste popolari, luna park, ecc., le fiere e i mercati, ecc., qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi.

Tutte le attività temporanee di cui sopra debbono conseguire, prima della loro attivazione, specifica Autorizzazione del Sindaco, che si esprime sentita la competente A.S.L. o le strutture dell' Agenzia Regionale per l' Ambiente.

I titolari di attività temporanee possono richiedere al Sindaco di essere autorizzati all'attivazione dell'attività anche in deroga ai limiti fissati dalle presenti Norme Tecniche di Attuazione per la zona nell'ambito della quale l'attività temporanea si svolgerà; tale deroga può riguardare sia i valori limite di emissione che il livello differenziale. Il Sindaco, verificato, anche tramite la competente A.S.L. o l' Agenzia Regionale per l' Ambiente, che siano rispettate le altre condizioni di legge e che sia prevista l'utilizzazione di tutti gli accorgimenti tecnici disponibili per rendere meno rumorosa possibile l'attività, potrà autorizzare l'attivazione delle attività temporanee anche in deroga ai limiti previsti, imponendo tuttavia specifiche limitazioni attinenti gli orari di svolgimento delle attività.

L'autorizzazione in deroga, salvo in casi eccezionali da valutarsi discrezionalmente da parte del Sindaco, non potrà essere rilasciata per attività che implicino emissioni sonore superiori a quelli fissati dalla classe V: 65 dB(A) durante il tempo di riferimento diurno e 55 dB(A) durante il tempo di riferimento notturno. Il limite di emissione sonora stabilito nell'autorizzazione alle attività in deroga, si intende fissato a 1 metro dalla facciata di eventuali ricettori sensibili presenti nelle vicinanze, a meno di diversa indicazione da parte del Sindaco.

Le attività con macchinari rumorosi (cantieri edili) sono consentite dalle ore 8.00 alle ore 19.00, con interruzione dalle ore 12.00 alle ore 13.30 (oltre al sabato pomeriggio e le giornate festive), mentre per le manifestazioni e spettacoli in luogo pubblico l'inizio mattutino non deve essere antecedente alle ore 9.00 con termine non oltre le 13.00 e l'inizio pomeridiano non antecedente le ore 16.00 e termine non oltre le 24.00 (nota ARPA n. 2060 del 21 marzo 2001).

Il Comune di Ozzero ha individuato le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo presso:

- Centro Sportivo Comunale "M. Besana", SP183;
- Parco "Cereda", via Primo Maggio;
- Parcheggio zona scuole, angolo via Pavese – SP183;
- Giardino Palazzo Cagnola, angolo via Pavese – Sp183.

1.2.5. ZONE PARTICOLARI

Aree ferroviarie

Le fasce di rispetto delle linee ferroviarie ai sensi del D.P.R. 18/11/1998 n. 459 "*Regolamento recante norme d'esecuzione dell'art. 11 della legge 26/10/1995 n. 447 in materia d'inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario*", seguono le relative disposizioni in merito ai limiti di esposizione per le sorgenti ferroviarie. Le altre sorgenti sono disciplinate dalla Classificazione Acustica del territorio.

Si riportano di seguito le principali prescrizioni del D.P.R. 459/98 per l'individuazione delle fasce di rispetto e dei relativi limiti di immissione associati. Per informazioni di dettaglio sui limiti si rimanda ad una completa lettura del D.P.R. 459/98.

Le fasce di rispetto vengono individuate a partire dalla mezzeria dei binari esterni e per ciascun lato, della larghezza di:

- a) m 250 per le infrastrutture esistenti (o loro varianti) e per le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a quelle esistenti nonché per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima più vicina all'infrastruttura, della larghezza di 100 m denominata fascia A; la seconda più distante dall'infrastruttura, della larghezza di 150 m denominata fascia B.
- b) m 250 per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h.

Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente”.

Per le infrastrutture elencate al precedente punto a), i valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto dall'infrastruttura sono i seguenti:

- 50 dB(A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo (per le scuole vale il solo limite diurno);
- 70 dB(A) Leq diurno, 60 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori all'interno della fascia A;
- 65 dB(A) Leq diurno, 55 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori all'interno della fascia B.

Per le infrastrutture elencate al precedente punto b), i valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto dall'infrastruttura sono i seguenti:

- a) 50 dB(A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo (per le scuole vale il solo limite diurno);
- b) 65 dB(A) Leq diurno, 55 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori.

Per le altre sorgenti sonore presenti all'interno di tali fasce, valgono i limiti stabiliti dalla Classificazione acustica.

Viabilità

Le emissioni di rumore dovuto ad infrastrutture stradali sono regolamentate dal D.P.R. 30/03/2004 n. 142 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare”, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 285/92 “Nuovo codice della strada”, le strade sono classificate come segue:

A - Autostrade;

- B - Strade extraurbane principali;
- C - Strade extraurbane secondarie;
- D - Strade urbane di scorrimento;
- E - Strade urbane di quartiere;
- F - Strade locali;
- F-bis - Itinerari ciclopedonali.

Il D.P.R. 30/03/2004 istituisce delle fasce di rispetto per le infrastrutture stradali all'interno delle quali, rispetto al rumore prodotto dal traffico, vigono limiti di immissione diversi rispetto a quelli previsti dalla zonizzazione acustica. Le altre sorgenti di rumore, anche all'interno di queste fasce di rispetto, restano disciplinate dalla zonizzazione acustica del territorio.

Le dimensioni delle fasce di rispetto e i limiti vigenti per le strade di nuova realizzazione sono riassunti nella seguente tabella.

STRADE DI NUOVA REALIZZAZIONE

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo D.M. 5.11.01 - Norme funz. E geom. Per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		250	50	40	65	55
B - extraurbana principale		250	50	40	65	55
C - extraurbana secondaria	C 1	250	50	40	65	55
	C 2	150	50	40	65	55
D - urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati In tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.			
F - locale		30				

* per le scuole vale il solo limite diurno

Le dimensioni delle fasce di rispetto e i limiti vigenti per le strade esistenti sono riassunti nella seguente tabella.

STRADE ESISTENTI

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B - extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D - urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995			
F - locale		30				

* per le scuole vale il solo limite diurno

1.3. EFFETTI DELL'ADOZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA SULLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA

L'adozione della Classificazione Acustica del territorio comunale costituisce l'atto attraverso il quale trovano pieno recepimento nella prassi amministrativa del Comune di Ozzero i principi di tutela dell'inquinamento acustico espressi dalla "Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico", e dai relativi decreti di attuazione.

A decorrere dall'adozione della Classificazione Acustica del territorio comunale, qualsiasi variante al Piano Regolatore Generale e relativi strumenti attuativi, devono obbligatoriamente essere improntati a principi di conseguimento e/o salvaguardia dei limiti minimi di comfort acustico prescritti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e successive modifiche e integrazioni.

I medesimi principi sono perseguiti anche nella fase attuativa degli strumenti urbanistici generali in essere.

1.4. MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO E REVISIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E DELLE PRESENTI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

La Classificazione Acustica può essere sottoposta a revisione in relazione a variazioni del quadro legislativo nazionale o regionale e in relazione alle variazioni degli strumenti urbanistici del Comune perseguendo l'obiettivo del miglioramento dal clima acustico.

Dette revisioni si devono inoltre adottare in considerazione a modifiche significative dei flussi di traffico del sistema di viabilità urbana ed extraurbana principale, riscontrate o previste, oppure modifiche nella composizione degli stessi o nel caso di nuove linee di trasporto pubblico.

Nel caso di approvazioni di varianti parziali al PRG la Classificazione Acustica viene contestualmente revisionata sulla base delle modificate destinazioni d'uso in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo in oggetto ed alle classificazioni di cui alla Tab. A del D.P.C.M. 14 novembre 1997.

In caso di normative specifiche nazionali e/o regionali, la Classificazione Acustica viene automaticamente aggiornata se vengono modificati i limiti di esposizione senza variazione del numero complessivo delle classi di destinazione d'uso del territorio. Nel caso in cui ci sia variazione del numero complessivo delle classi sarà necessario stabilire un criterio oggettivo di adeguamento alla nuova normativa.

2. PRESCRIZIONI PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

2.1. PRESCRIZIONI PER LE SORGENTI SONORE

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" secondo la classificazione acustica del territorio comunale, ad eccezione delle infrastrutture ferroviarie per le quali, all'interno delle fasce di pertinenza, valgono i limiti stabiliti dal D.P.R. 18/11/98 n. 459 e delle infrastrutture stradali per le quali valgono i limiti imposti dal D.P.R. 30/03/2004 n. 142.

Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel D.P.C.M. 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

Per le scuole, i limiti massimi di zona si intendono comunque rispettati qualora, nel periodo di riferimento, vi sia assenza dei soggetti fruitori.

2.2. DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO E DI VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO

Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della Legge 447/95, è fatto obbligo di produrre una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Legge 447/95, è fatto obbligo di produrre una documentazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) scuole e asili nido;

- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui all'articolo 8, comma 2, della Legge 447/95.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della Legge 447/95, le domande di concessione edilizia e/o di licenza d'uso e/o di nulla osta all'esercizio per nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative, commerciali polifunzionali devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 447/95, le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4 dell'articolo 8 della Legge 447/95, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli indicati nella tabella B del D.P.C.M. 14 novembre 1997, deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

La documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico deve essere redatta da un tecnico competente ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/95, sulla base dei criteri emanati dalla Regione Lombardia con deliberazione n. VII/8313 (seduta dell'8 marzo 2002) oppure può essere proposta nelle forme di autocertificazione previste dalla legislazione vigente.

2.3. PRESCRIZIONI PER LE ZONE CONFINANTI CON CLASSIFICAZIONE ACUSTICA INCOMPATIBILE E PIANI DI RISANAMENTO

La normativa sull'inquinamento acustica nazionale e regionale (art. 4 comma 1, lettera a della legge 447/95 e L.R. 01/12/1998 n. 89 art. 6 comma 1) vieta l'accostamento di zone acustiche caratterizzate da una differenza dei valori limite previsti dalla normativa vigente superiore a 5 dB, anche quando le zone appartengano a comuni confinanti.

La stessa normativa prevede che nel caso in cui ci si trovi in presenza di ambiti già urbanizzati per cui non è possibile rispettare tale condizione vanno previsti piani di risanamento acustico. Va comunque ricordato lo spirito di salvaguardia della legge verso le zone a maggiore sensibilità acustica per cui in presenza di scostamento maggiori di 5 dB la zona di classe maggiore dovrà predisporre interventi di protezione o bonifica acustica.

I titolari di sorgenti fisse ubicate sul territorio del Comune di Ozzero sono tenuti al rispetto dei limiti stabiliti dal piano di classificazione acustica del territorio comunale entro il termine di sei mesi dalla data di approvazione definitiva dello stesso.

Qualora sia presente l'accostamento di zone acustiche caratterizzate da una differenza dei valori limite previsti dalla normativa vigente superiore a 5 dB, o qualora i titolari di sorgenti di rumore fisse non siano in grado di adeguarsi ai limiti previsti dalla zonizzazione acustica nel termine di sei mesi dalla data di appro-

vazione definitiva, devono essere presentati entro lo stesso termine piani di risanamento acustico, comprendenti:

- * l'elenco degli interventi di risanamento previsti;
- * una relazione tecnica, redatta da un tecnico competente ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/95, comprendente la valutazione del clima acustico esistente e la valutazione previsionale di impatto acustico al termine degli interventi previsti;
- * le modalità ed i tempi di realizzazione.

L'adeguamento ai limiti derivanti dalla classificazione acustica deve essere realizzato entro trenta mesi dalla data di presentazione del piano di risanamento. Eventuali deroghe, comunque non superiori ad ulteriori 12 mesi, potranno essere concesse dall'Amministrazione Comunale, in relazione a particolari difficoltà e complessità di ordine tecnico nella realizzazione degli interventi, comprovate da documentazione tecnica e progettuale.

Gli interventi finalizzati al contenimento delle emissioni sonore, qualora ritenuti gli unici e/o più validi ed efficaci per consentire il rispetto dei limiti previsti, possono essere autorizzati dal Sindaco, sentita la commissione edilizia e previo parere della competente A.S.L., anche in deroga alle previsioni dello strumento urbanistico per quanto attiene gli indici di altezza, superficie, volume e distanza dai confini.

Per le sorgenti mobili, in caso di superamento dei limiti previsti dalla classificazione acustica, il Comune, in coordinamento con lo strumento urbanistico e con l'eventuale Piano Urbano del Traffico di cui all'articolo 36 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, individua le aree in cui attuare dei piani di risanamento, definisce gli interventi necessari con le relative priorità ed i soggetti competenti, ed effettua una stima dei costi e dei tempi di realizzazione, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 447/95.

2.4. ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il Sindaco, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività, ai sensi del comma 1 dell'articolo 9 della Legge 447/95.

2.5. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 10 della Legge 447/95, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, superi i valori limite di emissione e di immissione indicati nelle presenti Norme Tecniche di Attuazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 5.164,57. Sono escluse le infrastrutture stradali.

In caso di mancata presentazione della documentazione di previsione di impatto acustico o di valutazione previsionale del clima acustico, nei casi previsti dalle

presenti Norme Tecniche di Attuazione, il Sindaco provvede mediante ordinanza a richiedere tale documentazione. Il mancato rispetto dei modi e dei tempi previsti dall'ordinanza comporterà l'immediata sospensione della procedura amministrativa, nonché la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,23 a € 10.329,14, ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 della Legge 447/95.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 10 della Legge 447/95, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dal Sindaco ai sensi dell'articolo 9 della Legge 447/95 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,91 a € 10.329,14, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale.



Comune di Ozzero

(Provincia di Milano)

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

RELAZIONE TECNICA

Ozzero, Dicembre 2007

QUADRA S.R.L.
20040 CORNATE D'ADDA (MI) – VIA MAZZINI 32A
TEL. 0396060383 / 0396060351 – FAX 0396887635
E-MAIL: QUADRA@QUADRASRL.NET
SITO INTERNET: [HTTP://WWW.QUADRASRL.NET](http://www.quadrasrl.net)
P.IVA E COD. FISC. 02462380961
CAPITALE SOCIALE € 100.000,00 I.V.
C.C.I.A.A. MILANO N. 1461945 - TRIB. MONZA N. 56463

INDICE

0. PREMESSA	3
0.1. Introduzione	3
0.2. Riferimenti Normativi & Legislativi	4
1. CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	5
1.1. Criteri Adottati	5
1.1.1. Criteri Generali	5
1.1.2. Criteri specifici	6
1.1.3. Classificazione delle infrastrutture di trasporto	7
1.2. Comuni Limitrofi	8
1.3. Definizione delle classi e limiti acustici	9
1.3.1. Classi di destinazione d'uso del territorio	9
1.3.2. Valori limite	9
1.4. Zone acustiche omogenee.....	11
1.4.1. Casse I: Aree particolarmente protette	11
1.4.2. Classe II: Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	12
1.4.3. Classe III: Aree di tipo misto	12
1.4.4. Classe IV: Aree di intensa attività umana.....	12
1.4.5. Classe V: Aree prevalentemente industriali.....	13
1.4.6. Classe VI: Aree esclusivamente industriali.....	13
2. RILIEVI ACUSTICI SUL TERRITORIO	13
2.1. Scopo dei rilievi	13
2.2. Modalità di esecuzione delle misure	14
2.2.1. Campionamento del rumore ambientale	14
2.3. Analisi	15
3. RISANAMENTO	15
4. ALLEGATI	17

0. PREMESSA

0.1. INTRODUZIONE

Il rumore rappresenta una forma di inquinamento che tende ad assumere un ruolo predominante rispetto ad altre fonti di degrado ambientale.

Nelle zone urbane o suburbane la rumorosità ambientale presenta aspetti legati all'uso specifico del territorio e alle infrastrutture presenti: in linea generale il traffico veicolare rappresenta la principale causa di disturbo, ma non sono certo meno trascurabili le emissioni sonore generate dalle varie attività produttive artigianali ed industriali, in quanto possono interessare aree estese caratterizzate dalla presenza di insediamenti abitativi.

Nel 1991 viene delineato a livello nazionale un primo tentativo di strategia per la regolamentazione ed il contenimento delle emissioni sonore. In seguito, la legge quadro sull'inquinamento acustico del 1995 ha affrontato finalmente il problema della difesa dell'ambiente dal rumore, stabilendo i principi generali per le competenze e le responsabilità in materia e ponendo le basi per tutta una serie di interventi legislativi attuativi di natura tecnica.

I comuni sono chiamati ad effettuare, al fine di perseguire il contenimento del rumore, una classificazione in zone acustiche omogenee del proprio territorio (comunemente denominata "zonizzazione acustica"), caratterizzate da differenti limiti massimi dei livelli equivalenti di pressione sonora ammessi nei tempi di riferimento diurno e notturno.

La zonizzazione acustica fornisce il quadro di riferimento per valutare i livelli di rumore presenti o previsti nel territorio comunale e, quindi, la base per programmare interventi e misure di controllo o riduzione dell'inquinamento acustico. Obiettivi fondamentali sono quelli di prevenire il deterioramento di aree non inquinate e di risanare quelle dove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità ambientale superiori ai valori limite.

0.2. RIFERIMENTI NORMATIVI & LEGISLATIVI

I riferimenti fondamentali relativi alla classificazione acustica sono:

- ☞ D.P.C.M. 1 marzo 1991 *“Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”*
- ☞ Legge 447 del 26 ottobre 1995 *“Legge quadro sull’inquinamento acustico”*
- ☞ D.P.C.M. 14 novembre 1997 *“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”*
- ☞ D.M. 16 marzo 1998 *“Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”*
- ☞ Deliberazione della giunta regionale del 25 giugno 1993 n. 5/37724 *“Linee guida per la zonizzazione acustica del territorio comunale”*
- ☞ Legge regionale 10 agosto 2001 n. 13 della Regione Lombardia *“Norme in materia di inquinamento acustico”*
- ☞ Deliberazione della giunta regionale del 2 luglio 2002 n. 7/9776 *“Criteri tecnici per le predisposizione della Classificazione Acustica del Territorio Comunale”*
- ☞ D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142 *“Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447”*

1. CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

1.1. CRITERI ADOTTATI

1.1.1. CRITERI GENERALI

Innanzitutto si è cercato di evitare, per quanto possibile, una eccessiva frammentazione del territorio urbanizzato in zone con differenti valori limite. Questo perché una suddivisione in un numero elevato di zone comporta sicuramente una maggiore necessità di verifiche, di attività di controllo e di vigilanza. Tale principio viene richiamato nelle linee guida emanate dalla Regione Lombardia.

La classificazione in zone acustiche del territorio comunale è attuata avendo come riferimento la prevalenza delle attività insediate.

In primo luogo è stata analizzata la situazione così come individuata nel Piano Regolatore Generale (P.R.G.). Altri elementi di valutazione sono stati acquisiti direttamente attraverso sopralluoghi e rilievi strumentali; in questo modo si è verificata la effettiva destinazione d'uso di talune aree e si sono chiariti dubbi di interpretazione emersi durante l'analisi del P.R.G.

Non sono stati considerati nella definizione delle zone gli eventi sonori eccezionali o temporanei (quali manifestazioni all'aperto) in quanto per gli stessi è prevista una regolamentazione specifica dal D.P.C.M. 1 marzo 1991.

Per quanto riguarda la classificazione delle singole entità territoriali la legislazione fa riferimento a zone estese e non a singoli insediamenti. Pertanto la classificazione acustica di una specifica area non deve essere stabilita solo con riferimento alla sua destinazione d'uso effettiva, ma tenendo conto delle destinazioni d'uso effettive delle aree circostanti.

1.1.1.1. CLASSIFICAZIONE DEI CENTRI URBANI

Per la classificazione di centri urbani nelle classi II, III, IV e V è stata necessaria una preventiva valutazione di parametri quali la densità di popolazione, gli esercizi commerciali e gli insediamenti artigianali.

Per la caratterizzazione delle aree urbane si utilizzano alcuni parametri di valutazione per la definizione delle classi da assegnare alle aree urbane. Tali parametri e le rispettive classificazioni sono:

- * la tipologia e l'intensità del traffico (locale, di attraversamento, intenso);
- * la densità della popolazione (bassa, media, alta);
- * la densità di attività commerciali (limitata presenza, presenza, elevata presenza);
- * la densità di attività artigianali (assenza, limitata presenza, presenza).

L'analisi dei quattro parametri valutativi è stata effettuata sulla base di stime dedotte dalle informazioni disponibili a livello comunale e dai sopralluoghi effettuati.

1.1.1.2. CONFINI TRA ZONE APPARTENENTI A CLASSI ACUSTICHE DIFFERENTI

Relativamente alle parti del territorio situate lungo i confini tra zone di diversa classe, le disposizioni della Legge 447/95 (art. 4) e della Legge Regionale 13/2001 (art. 2) stabiliscono chiaramente il “*divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, quando tali valori si discostano in misura superiore a 5 dB di livello sonoro equivalente*”. In sostanza, quindi è “obbligatorio” che le zone acustiche confinanti siano assegnate a classi contigue; tale criterio è stato pertanto adottato nella definizione della classificazione acustica del territorio comunale.

Si ricorda che lo stesso art. 4 della Legge 447/95 stabilisce anche che “*qualora nell'individuazione delle aree nelle zone già urbanizzate non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni d'uso, si prevede l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7*”. La Legge Regionale 13/2001 recepisce questa indicazione consentendo, in tali casi, il contatto tra aree con valori limite che si discostano di 10 dB, contestualmente all'adozione da parte del comune di un piano di risanamento per le aree interessate.

Considerato tuttavia che nella maggior parte delle situazioni tipiche di zone altamente urbanizzate è oggettivamente difficile individuare gli interventi che dovrebbero essere oggetto di un simile piano di risanamento, se non con pianificazioni di lungo periodo, si è preferito non ricorrere a tale possibilità.

Pertanto in alcuni casi si è ridotta l'estensione di zone in contrasto, creando “fasce di transizione” assegnate alle classi intermedie, anche se la loro classificazione non corrisponde effettivamente al contesto territoriale.

La determinazione dell'ampiezza delle “fasce di rispetto” ai margini delle carreggiate è stata effettuata valutando sperimentalmente il decremento dei livelli di rumore che si registra allontanandosi dal bordo della carreggiata stessa.

Anche nella definizione dei confini di area si è optato, quando possibile, per l'uso di separatori non equivoci: sono stati scelti le strade, le facciate degli edifici, le recinzioni di proprietà, oltre a elementi di carattere morfologico quali linee altimetriche, corsi d'acqua o scarpate.

1.1.2. CRITERI SPECIFICI

1.1.2.1. AREE SCOLASTICHE

Le aree ad uso scolastico sono state classificate in relazione al contesto di appartenenza, ovvero valutando la localizzazione sul territorio, per non compromettere il rispetto del criterio di gradualità. Per riuscire a garantire la giusta attenzione da riservare alla protezione acustica delle funzioni educative, si è provveduto comunque ad inserire le aree scolastiche non oltre la Classe II.

È stata adottata una classificazione che collocasse almeno la parte edificata delle strutture scolastiche in classe I e le relative pertinenze esterne in classe II.

1.1.2.2. INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

La distribuzione sul territorio delle aree destinate ad attività produttive comprende la zona industriale situata a nord del territorio comunale lungo la SP183 e la zona produttiva/commerciale situata lungo la SP ex SS 494. Sono poi presenti alcune altre attività non raggruppate e sparse nel resto del territorio comunale.

Il nuclei delle zone produttive, nettamente separati da ogni contesto residenziale, sono stati classificati come Classi V, mentre le aree periferiche delle zone industriali e gli altri insediamenti minori a carattere produttivo sono stati inseriti in classe IV, compatibilmente con le condizioni generali circostanti e con gli insediamenti presenti nelle vicinanze.

1.1.2.3. FASCE DI TRANSIZIONE

La distribuzione delle attività sul territorio ha consentito nella maggior parte dei casi di rispettare il criterio generale di non mettere a contatto aree con limiti differenti di più di 5 dB. Ove questo non fosse stato immediatamente applicabile si è provveduto, come già detto, alla creazione di zone di classe intermedia, dette "fasce di transizione", per le quali la destinazione nominale non corrisponde necessariamente al contesto territoriale effettivo.

Ciò si verifica, ad esempio, al confine tra le zone destinate ad insediamenti produttivi, inserite in classe V, e le zone agricole adiacenti inserite in classi inferiori.

1.1.3. CLASSIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Le emissioni acustiche delle infrastrutture stradali sono regolamentate dal D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142, che classifica le strade secondo l'articolo 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992 "Nuovo codice della strada". La classificazione è la seguente:

- A. *autostrade;*
- B. *strade extraurbane principali;*
- C. *strade extraurbane secondarie;*
- D. *strade urbane di scorrimento;*
- E. *strade urbane di quartiere;*
- F. *strade locali.*

Nel Comune di Ozzero, l'analisi della rete stradale ha portato a inserire in classe IV in particolare la Strada Statale 526, la Strada Provinciale 52, la SP ex SS 494 e le aree attraversate da queste infrastrutture. Le principali vie di accesso al centro abitato sono state classificate in Classe III. Tutte le altre strade sono state classificate in base alla tipologia di zona attraversata.

Le emissioni acustiche delle infrastrutture ferroviarie sono regolamentate dal D.P.R. 18/11/1998 n. 459 “*Regolamento recante norme d’esecuzione dell’art. 11 della legge 26/10/1995 n. 447 in materia d’inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario*”. Secondo quanto previsto dalle linee guida regionali sono stati inseriti in classe IV il tracciato della linea ferroviaria Milano-Mortara e le aree da questa attraversate.

1.2. COMUNI LIMITROFI

La classificazione acustica del territorio comunale ha tenuto conto dell’esistenza o meno della classificazione acustica del territorio dei comuni confinanti con Ozzero, al fine di evitare la creazione di disomogeneità nella classificazione di aree adiacenti ma appartenenti a comuni differenti. In seguito ad indagini presso gli uffici competenti non si sono rilevate incompatibilità con la classificazione delle aree del Comune di Ozzero.

1.3. DEFINIZIONE DELLE CLASSI E LIMITI ACUSTICI

1.3.1. CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO

Di seguito si riportano le sei classi acustiche di suddivisione del territorio nazionale, definite nel D.P.C.M. 1 marzo 1991 e confermate nel D.P.C.M. 14 novembre 1997.

<i>Classe I - Aree particolarmente protette</i>
Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
<i>Classe II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale</i>
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
<i>Classe III - Aree di tipo misto</i>
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, le aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
<i>Classe IV - Aree di intensa attività umana</i>
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.
<i>Classe V - Aree prevalentemente industriali</i>
Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
<i>Classe VI - Aree esclusivamente industriali</i>
Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

1.3.2. VALORI LIMITE

Nella legge quadro 447/95 vengono definiti i seguenti valori:

- * *valori limite di emissione*: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- * *valori limite di immissione*: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

- * *valori di attenzione*: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- * *valori di qualità*: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente Legge 447/95.

Il D.P.C.M. 14 novembre 1997 quantifica infine per ciascuna classe i valori definiti dalla Legge 447/95 quadro come segue:

*Valori limite di emissione (L_{eq} in dB(A))
Tabella B del D.P.C.M. 14 novembre 1997*

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno	Notturmo
I - Aree particolarmente protette	45	35
II - Aree prevalentemente residenziali	50	40
III - Aree di tipo misto	55	45
IV - Aree di intensa attività umana	60	50
V - Aree prevalentemente industriali	65	55
VI - Aree esclusivamente industriali	65	65

*Valori limite assoluti di immissione (L_{eq} in dB(A))
Tabella C del D.P.C.M. 14 novembre 1997*

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno	Notturmo
I - Aree particolarmente protette	50	40
II - Aree prevalentemente residenziali	55	45
III - Aree di tipo misto	60	50
IV - Aree di intensa attività umana	65	55
V - Aree prevalentemente industriali	70	60
VI - Aree esclusivamente industriali	70	70

*Valori di qualità (L_{eq} in dB(A))
Tabella D del D.P.C.M. 14 novembre 1997*

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno	Notturmo
I - Aree particolarmente protette	47	37
II - Aree prevalentemente residenziali	52	42
III - Aree di tipo misto	57	47
IV - Aree di intensa attività umana	62	52
V - Aree prevalentemente industriali	67	57
VI - Aree esclusivamente industriali	70	70

*Valori di attenzione (L_{eq} in dB(A))
Art. 6, comma 1 del D.P.C.M. 14 novembre 1997*

Classi di destinazione d'uso del territorio	Se riferiti ad un'ora		Se riferiti all'intero periodo di riferimento	
	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
I - Aree particolarmente protette	60	45	50	40
II - Aree prevalentemente residenziali	65	50	55	45
III - Aree di tipo misto	70	55	60	50
IV - Aree di intensa attività umana	75	60	65	55
V - Aree prevalentemente industriali	80	65	70	60
VI - Aree esclusivamente industriali	80	75	70	70

1.4. ZONE ACUSTICHE OMOGENEE

1.4.1. CASSE I: AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione.

Sono state assegnate a questa classe le aree scolastiche del Comune di Ozzero, limitatamente alle parti edificate.

1.4.2. CLASSE II: AREE DESTINATE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

Sono state assegnate a questa classe le aree residenziali, le pertinenze esterne delle aree scolastiche e parte delle aree naturali protette, comunque a destinazione d'uso agricola, presenti lungo i confini sud e ovest del territorio comunale.

Non è stato possibile inserire in Classe II la totalità delle aree naturali protette a causa del passaggio di importanti infrastrutture di trasporto (Ferrovia e SP ex SS 494).

La maggior parte del centro storico è stato inserito in Classe II vista la bassa densità abitativa e la presenza non rilevante di attività commerciali.

1.4.3. CLASSE III: AREE DI TIPO MISTO

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; le aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

Sono state assegnate a questa classe:

- * alcune aree appartenenti al centro storico, nelle immediate vicinanze di via Matteotti;
- * le aree in cui si svolgono attività sportive che non sono fonti di rumore significative;
- * le aree agricole;
- * le principali vie di accesso al centro abitato (via Matteotti, via Pavese, parte della SP183);
- * tutte le aree non altrimenti classificate.

1.4.4. CLASSE IV: AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.

Sono state assegnate a questa classe:

- * la Strada Statale 526, parte della Strada Provinciale 183, la SP ex SS 494, la linea ferroviaria Milano-Mortara e tutte le aree attraversate da queste infrastrutture;

- * alcune aree artigianali isolate e le aree inserite nella fascia di transizione intorno alle aree prevalentemente industriali;
- * l'area produttiva-commerciale situata lungo la SP ex SS 494 al confine col Comune di Abbiategrasso (per coerenza con la zonizzazione acustica del comune confinante).

1.4.5. CLASSE V: AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

Appartiene a questa classe l'area produttiva-commerciale situata lungo la SP ex SS 494.

1.4.6. CLASSE VI: AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Non è stata prevista alcuna Classe VI visto che l'area industriale è di estensione limitata e che gli insediamenti produttivi sono alternati a insediamenti di tipo commerciale.

2. RILIEVI ACUSTICI SUL TERRITORIO

2.1. SCOPO DEI RILIEVI

Lo svolgimento di indagini strumentali non ha avuto lo scopo di determinare la classe di assegnazione delle aree, bensì quello di acquisire dati relativi al clima acustico presente sul territorio comunale per documentare la situazione attuale, fornire gli elementi di base per completare la prima bozza di zonizzazione e pianificare gli eventuali e possibili interventi di risanamento.

Per questo, oltre al livello equivalente $L_{eq}(A)$, descrittore fondamentale del clima acustico secondo il D.P.C.M. 1 marzo 1991 ed il D.P.C.M. 14 novembre 1997, può risultare molto utile anche la conoscenza dei livelli percentili L_n che forniscono informazioni di tipo qualitativo sul rumore rilevato.

Sono stati effettuati rilievi dei livelli sonori con postazione di misura mobile, per poter ottenere informazioni relative a punti del territorio comunale caratterizzati da rumore poco variabile.

2.2. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE MISURE

Nel rapporto allegato si riepilogano le postazioni di misura in cui sono stati effettuati i rilievi strumentali, la strumentazione utilizzata in campo per l'acquisizione e la memorizzazione dei dati, le modalità di taratura e calibrazione, le modalità di esecuzione delle misure.

2.2.1. CAMPIONAMENTO DEL RUMORE AMBIENTALE

I rilievi con postazione mobile sono stati eseguiti nei giorni 19 e 20 novembre 2007.

Le postazioni di misura individuate per i campionamenti mobili sono le seguenti:

- * Incrocio tra SP52 e SP183 (nei pressi delle zone residenziali più vicine al tracciato stradale)
- * SP183 (nei pressi delle zone residenziali più vicine al tracciato)
- * P.zza Vittorio Veneto (centro cittadino)

Durante i rilievi si è cercato di avere condizioni ambientali generali che potessero ragionevolmente essere considerate normali. Le misure sono state eseguite in giorni feriali, con buone condizioni atmosferiche, in assenza di precipitazioni o di vento forte ed evitando situazioni eccezionali. In ogni punto le rilevazioni sono state ripetute in due giorni diversi.

2.2.1.1. DEFINIZIONE DEI PUNTI DI MISURA

Le zone in cui effettuare i rilievi di campionamento sono state individuate in base alle caratteristiche urbanistiche del comune di Ozero risultanti dalla documentazione ricevuta, dalle informazioni fornite dagli uffici comunali e dalle verifiche effettuate direttamente con sopralluoghi sul territorio.

La posizione dello strumento di misura è stata scelta in modo da minimizzare il più possibile l'influenza della posizione stessa sul risultato della misura. A questo scopo si fa riferimento ai seguenti criteri generali:

- * lo strumento di misura deve essere posto in corrispondenza di spazi usualmente utilizzati dalle persone e comunque accessibili al pubblico, ovvero in posizione giudicata acusticamente equivalente;
- * non vi devono essere ostacoli significativi alla propagazione del suono per la maggiore distanza possibile dallo strumento; in ogni caso lo strumento deve trovarsi ad una altezza di circa 1,5 metri dal suolo e ad una distanza sempre maggiore di 1,5 metri da superfici riflettenti o comunque interferenti;
- * se il clima acustico in una data postazione di rilievo è determinato da più sorgenti significative, la posizione dello strumento deve essere tale da evi-

tare che il contributo di una delle sorgenti sia preponderante rispetto alle altre.

In particolare, nelle posizioni di misura in cui la sorgente principale è costituita dal traffico veicolare, lo strumento viene posto ad una distanza dal bordo della strada il più possibile rappresentativa della condizione tipica degli occupanti degli edifici ad essa adiacenti.

Il microfono, è stato montato su un treppiede.

2.3. ANALISI

Per i dettagli relativi ai risultati dei rilievi, si rimanda all'allegato rapporto di misura RFE001-Ozzero del 19 e 20 novembre 2007.

Considerando il complesso dei rilievi effettuati, da questa prima analisi emerge un quadro compatibile con le previsioni di piano.

3. RISANAMENTO

Con la legge quadro e con il D.P.C.M. 14 novembre 1997 il piano di risanamento acustico viene individuato come lo strumento operativo per il perseguimento del risanamento acustico del territorio e l'attuazione delle azioni di recupero delle situazioni di sofferenza pregresse.

Gli interventi di riduzione dell'inquinamento acustico vengono di solito distinti in interventi attivi e passivi. Gli interventi di tipo attivo sono volti a ridurre la potenza sonora emessa dalle sorgenti; quelli di tipo passivo sono invece orientati alla protezione dei soggetti riceventi.

Vale la pena approfondire il concetto del rumore da traffico.

Il rumore emesso da un veicolo industriale pesante è mediamente di 9 dB(A) più elevato di quello prodotto da un'autovettura e, di norma, un solo automezzo pesante genera un livello di rumore pari a quello di otto autoveicoli. Pertanto, qualora la percentuale di veicoli pesanti superi il 10%, è indispensabile intervenire in primo luogo su tali veicoli se si vuole ottenere una riduzione apprezzabile dei livelli di rumore. Un'altra fonte di rumore, spesso particolarmente fastidioso e in genere più rilevante nelle strade urbane è costituita dai motocicli.

Un ulteriore elemento del quale è necessario tenere conto nella attenuazione del rumore da traffico è quello relativo al tipo di pavimentazione impiegata. L'uso di una pavimentazione fonoassorbente riduce il livello di rumore emesso di valori compresi fra 2,3 ÷ 3,7 dB(A) (conglomerato bituminoso drenato) e 6 ÷ 9 dB(A) (conglomerato bituminoso contenente argilla espansa). In caso di pioggia sulla pavimentazione tradizionale si verifica un incremento di 4 dB(A) circa delle emissioni; sull'asfalto poroso (conglomerati del tipo sopra indicato) l'incremento è di solo 1,5 ÷ 2,5 dB(A).

Intervenire sull'inquinamento acustico dovuto al traffico presente su strade di traffico intenso è difficile, soprattutto quando tali arterie attraversano il centro abitato: non si ha infatti spazio sufficiente per l'inserimento di fasce o barriere di protezione. La soluzione definitiva consiste pertanto nella modifica della situazione della viabilità che, soprattutto per i mezzi pesanti, eviti l'attraversamento del centro urbano. Questa soluzione è quindi da tenere presente per poter risanare la situazione del traffico nel centro abitato.

Un concetto fondamentale da tenere presente in ogni studio di pianificazione urbana è che il livello sonoro diminuisce con la distanza dalla sorgente e può essere ridotto interponendo delle schermature tra sorgente e ricevitore. Da qui risulta l'importanza dell'inserimento di zone filtro, anche alberate, e di strutture con funzione di schermo.

La realizzazione dalle barriere antirumore richiede uno spazio adeguato, risulta costosa e comporta spesso un peggioramento dell'aspetto estetico del contesto urbano. Lo stesso principio è utilizzato dall'impiego delle barriere arboree. Esse devono essere ottenute utilizzando essenze vegetali a fogliame perenne, adatte alle particolari condizioni climatiche e ambientali della zona, devono possedere spessore adeguato ed essere completate da specie arbustive da interporre fra i tronchi degli alberi di alto fusto. La loro efficacia risulta però molto minore rispetto alle barriere stradali convenzionali, e per la realizzazione richiedono spazi ancora maggiori.

Si ricorda che per la valutazione del livello sonoro in prossimità delle strade, nell'ipotesi di sorgenti lineari come il traffico veicolare, dovuto al flusso continuo di un gran numero di automezzi su una strada, il decremento del livello sonoro al variare della distanza è di 3 dB(A) per ogni raddoppio della distanza stessa fra la mezzera della strada e il punto di rilevamento; ugualmente di 3 dB(A) si riduce la rumorosità rilevata per ogni dimezzamento del numero delle autovetture in transito in corrispondenza del sito di misura.

4. ALLEGATI

Allegati alla presente relazione tecnica sono i seguenti documenti:

- 1) Norme Tecniche di Attuazione;
- 2) Cartografia generale della zonizzazione acustica del territorio comunale (1:5000);
- 3) rilievi acustici:
 - ✧ RFE001-Ozzero del 19 e 20 novembre 2007

Dott. Alessandro Toebe

*Tecnico Competente nel Campo dell'Acustica Ambientale
Riconosciuto dalla Regione Lombardia con Decreto n. 10594 del 23/06/2004*

Alessandro Toebe



Indagine Fonometrica

*Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 Marzo 1998
"Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"*

Comune di Ozzero

Campionamenti mobili

19 e 20 novembre 2007



Indice

RIFERIMENTI	3
FONOMETRO ANALIZZATORE DI SPETTRO IN TEMPO REALE UTILIZZATO.....	4
TACO-GONIOMETRO UTILIZZATO	4
METODO DI MISURA.....	5
VALORI RILEVATI – CAMPIONAMENTI MOBILI	6
TABELLA RIASSUNTIVA LIVELLI EQUIVALENTI	17
COMMENTI AI VALORI RILEVATI	17
ALLEGATI.....	19

Riferimenti

Leggi di riferimento

Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 Marzo 1998 – Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico

Legge 26 Ottobre 1995, n. 447 – Legge quadro sull'inquinamento acustico

Tabella dei punti di misura per i campionamenti mobili

N.	Riferimento
P1	Incrocio tra SP52 e SP183 (nei pressi delle zone residenziali più vicine al tracciato stradale)
P2	SP183 (nei pressi delle zone residenziali più vicine al tracciato)
P3	P.zza Vittorio Veneto (centro cittadino)

Le rilevazioni fonometriche sono state effettuate a scopo conoscitivo nei punti riportati nella precedente tabella.

Le misure sono state condotte per periodi di tempo di 15 minuti e ripetute in due diversi giorni e orari della giornata, come specificato nella seguente tabella.

Misura	Data	Ora
P1/a	19/11/07	12.00
P1/b	20/11/07	9.00
P2/a	19/11/07	12.25
P2/b	20/11/07	9.25
P3/a	19/11/07	12.50
P3/b	20/11/07	9.45



Fonometro analizzatore di spettro in tempo reale utilizzato

Costruttore Larson Davis Laboratories *Modello* 2800B
Filtri conformi ad EN 61260 (1995) *Serie* 0559
Classe 1 secondo EN 60651 (1994) ed EN 60804 (1994)

Microfono per misure di livello di rumore residuo

Costruttore Larson Davis Laboratories *Modello* 2559
Serie 2511 *Tipo* incidenza casuale

Preamplificatore

Costruttore Larson Davis Laboratories *Modello* PRM900C
Serie 0345

Calibratore

Costruttore Larson Davis Laboratories *Modello* CAL200
Classe 1 secondo IEC 942 (1988) *Serie* 0902

Taratura fonometro

Data ultima taratura 12/11/2007 *N. certificato* 2912
Taratura effettuata da Spectra s.r.l. (centro SIT 163)

Taratura microfono ad incidenza casuale

Data ultima taratura 12/11/2007 *N. certificato* 2913
Taratura effettuata da Spectra s.r.l. (centro SIT 163)

Taratura calibratore

Data ultima taratura 12/11/2007 *N. certificato* 2914
Taratura effettuata da Spectra s.r.l. (centro SIT 163)

Taco-goniometro utilizzato

Costruttore Salmoiraghi *Modello* ASVD85



Metodo di misura

Le rilevazioni sono state effettuate in conformità a quanto indicato dall'allegato B "*Norme tecniche per l'esecuzione delle misure*" del Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 Marzo 1998.




Le misure sono state arrotondate a 0,5 dB per eccesso.




L'incertezza di misura è pari a 0,7dB.

Le misurazioni sono state effettuate con il microfono ad un'altezza da terra pari a 1,5 m e ad una distanza di almeno 1 m da superfici interferenti (pareti ed ostacoli in genere).



Valori rilevati – Campionamenti Mobili



Livello di pressione sonora e livello equivalente








Spettro dei minimi con curve isofoniche









Analisi statistiche




P1/a □ Fast (A)											
dB	LN	dB	LN	dB	LN	dB	LN	dB	LN	dB	LN
75.6 dB	0.0 LN	65.2 dB	20.0 LN	55.9 dB	40.0 LN	50.6 dB	60.0 LN	46.8 dB	80.0 LN		
72.6 dB	1.0 LN	64.7 dB	21.0 LN	55.5 dB	41.0 LN	50.4 dB	61.0 LN	46.6 dB	81.0 LN		
72.0 dB	2.0 LN	64.2 dB	22.0 LN	55.3 dB	42.0 LN	50.1 dB	62.0 LN	46.3 dB	82.0 LN		
71.4 dB	3.0 LN	63.7 dB	23.0 LN	55.1 dB	43.0 LN	50.0 dB	63.0 LN	46.0 dB	83.0 LN		
70.9 dB	4.0 LN	63.4 dB	24.0 LN	54.7 dB	44.0 LN	49.9 dB	64.0 LN	45.8 dB	84.0 LN		
70.6 dB	5.0 LN	63.0 dB	25.0 LN	54.5 dB	45.0 LN	49.8 dB	65.0 LN	45.7 dB	85.0 LN		
70.2 dB	6.0 LN	62.7 dB	26.0 LN	54.2 dB	46.0 LN	49.7 dB	66.0 LN	45.5 dB	86.0 LN		
70.1 dB	7.0 LN	62.2 dB	27.0 LN	53.8 dB	47.0 LN	49.6 dB	67.0 LN	45.2 dB	87.0 LN		
69.8 dB	8.0 LN	61.3 dB	28.0 LN	53.5 dB	48.0 LN	49.4 dB	68.0 LN	44.9 dB	88.0 LN		
69.2 dB	9.0 LN	60.9 dB	29.0 LN	53.3 dB	49.0 LN	49.3 dB	69.0 LN	44.6 dB	89.0 LN		
68.7 dB	10.0 LN	60.5 dB	30.0 LN	53.1 dB	50.0 LN	49.2 dB	70.0 LN	44.3 dB	90.0 LN		
68.3 dB	11.0 LN	59.8 dB	31.0 LN	52.8 dB	51.0 LN	49.0 dB	71.0 LN	43.9 dB	91.0 LN		
68.2 dB	12.0 LN	59.3 dB	32.0 LN	52.3 dB	52.0 LN	48.7 dB	72.0 LN	43.8 dB	92.0 LN		
67.8 dB	13.0 LN	59.0 dB	33.0 LN	52.1 dB	53.0 LN	48.6 dB	73.0 LN	43.1 dB	93.0 LN		
67.7 dB	14.0 LN	58.2 dB	34.0 LN	52.0 dB	54.0 LN	48.5 dB	74.0 LN	42.9 dB	94.0 LN		
67.3 dB	15.0 LN	57.6 dB	35.0 LN	51.8 dB	55.0 LN	48.4 dB	75.0 LN	42.2 dB	95.0 LN		
67.1 dB	16.0 LN	57.3 dB	36.0 LN	51.6 dB	56.0 LN	48.2 dB	76.0 LN	41.6 dB	96.0 LN		
66.7 dB	17.0 LN	57.0 dB	37.0 LN	51.3 dB	57.0 LN	47.8 dB	77.0 LN	40.9 dB	97.0 LN		
66.3 dB	18.0 LN	56.6 dB	38.0 LN	51.0 dB	58.0 LN	47.3 dB	78.0 LN	39.3 dB	98.0 LN		
65.9 dB	19.0 LN	56.1 dB	39.0 LN	50.7 dB	59.0 LN	47.0 dB	79.0 LN	37.8 dB	99.0 LN		




P1/b Fast (A)									
dB	LN	dB	LN	dB	LN	dB	LN	dB	LN
75.7 dB	0.0 LN	65.7 dB	20.0 LN	56.3 dB	40.0 LN	50.8 dB	60.0 LN	45.1 dB	80.0 LN
73.5 dB	1.0 LN	65.3 dB	21.0 LN	55.9 dB	41.0 LN	50.6 dB	61.0 LN	45.0 dB	81.0 LN
72.9 dB	2.0 LN	64.9 dB	22.0 LN	55.8 dB	42.0 LN	50.5 dB	62.0 LN	44.5 dB	82.0 LN
72.2 dB	3.0 LN	64.4 dB	23.0 LN	55.6 dB	43.0 LN	50.2 dB	63.0 LN	44.2 dB	83.0 LN
71.5 dB	4.0 LN	64.0 dB	24.0 LN	55.1 dB	44.0 LN	49.9 dB	64.0 LN	43.9 dB	84.0 LN
70.8 dB	5.0 LN	63.5 dB	25.0 LN	54.8 dB	45.0 LN	49.7 dB	65.0 LN	43.7 dB	85.0 LN
70.4 dB	6.0 LN	63.0 dB	26.0 LN	54.5 dB	46.0 LN	49.5 dB	66.0 LN	43.3 dB	86.0 LN
70.0 dB	7.0 LN	62.6 dB	27.0 LN	54.3 dB	47.0 LN	49.1 dB	67.0 LN	43.0 dB	87.0 LN
69.7 dB	8.0 LN	61.8 dB	28.0 LN	54.0 dB	48.0 LN	48.8 dB	68.0 LN	42.7 dB	88.0 LN
69.4 dB	9.0 LN	61.2 dB	29.0 LN	53.7 dB	49.0 LN	48.6 dB	69.0 LN	42.4 dB	89.0 LN
69.2 dB	10.0 LN	60.7 dB	30.0 LN	53.4 dB	50.0 LN	48.4 dB	70.0 LN	42.1 dB	90.0 LN
68.7 dB	11.0 LN	60.1 dB	31.0 LN	52.8 dB	51.0 LN	48.1 dB	71.0 LN	41.7 dB	91.0 LN
68.3 dB	12.0 LN	59.6 dB	32.0 LN	52.6 dB	52.0 LN	47.8 dB	72.0 LN	41.4 dB	92.0 LN
68.0 dB	13.0 LN	59.1 dB	33.0 LN	52.3 dB	53.0 LN	47.6 dB	73.0 LN	41.0 dB	93.0 LN
67.8 dB	14.0 LN	58.7 dB	34.0 LN	52.0 dB	54.0 LN	47.4 dB	74.0 LN	40.6 dB	94.0 LN
67.5 dB	15.0 LN	58.2 dB	35.0 LN	51.8 dB	55.0 LN	47.0 dB	75.0 LN	40.4 dB	95.0 LN
67.4 dB	16.0 LN	57.8 dB	36.0 LN	51.6 dB	56.0 LN	46.6 dB	76.0 LN	39.9 dB	96.0 LN
67.1 dB	17.0 LN	57.5 dB	37.0 LN	51.3 dB	57.0 LN	46.1 dB	77.0 LN	39.3 dB	97.0 LN
66.6 dB	18.0 LN	57.1 dB	38.0 LN	51.2 dB	58.0 LN	45.8 dB	78.0 LN	38.7 dB	98.0 LN
66.0 dB	19.0 LN	56.7 dB	39.0 LN	51.0 dB	59.0 LN	45.3 dB	79.0 LN	37.0 dB	99.0 LN




P2/α Fast (A)									
dB	LN	dB	LN	dB	LN	dB	LN	dB	LN
76.7 dB	0.0 LN	53.0 dB	20.0 LN	46.3 dB	40.0 LN	42.6 dB	60.0 LN	39.1 dB	80.0 LN
71.7 dB	1.0 LN	52.4 dB	21.0 LN	46.3 dB	41.0 LN	42.3 dB	61.0 LN	38.9 dB	81.0 LN
69.7 dB	2.0 LN	52.2 dB	22.0 LN	46.0 dB	42.0 LN	42.2 dB	62.0 LN	38.8 dB	82.0 LN
67.3 dB	3.0 LN	51.9 dB	23.0 LN	45.8 dB	43.0 LN	42.0 dB	63.0 LN	38.8 dB	83.0 LN
65.4 dB	4.0 LN	51.6 dB	24.0 LN	45.5 dB	44.0 LN	41.8 dB	64.0 LN	38.5 dB	84.0 LN
64.3 dB	5.0 LN	50.7 dB	25.0 LN	45.3 dB	45.0 LN	41.7 dB	65.0 LN	38.4 dB	85.0 LN
63.3 dB	6.0 LN	50.3 dB	26.0 LN	45.2 dB	46.0 LN	41.5 dB	66.0 LN	38.2 dB	86.0 LN
62.0 dB	7.0 LN	50.2 dB	27.0 LN	45.1 dB	47.0 LN	41.3 dB	67.0 LN	38.0 dB	87.0 LN
61.5 dB	8.0 LN	49.7 dB	28.0 LN	44.7 dB	48.0 LN	41.1 dB	68.0 LN	37.7 dB	88.0 LN
60.5 dB	9.0 LN	49.4 dB	29.0 LN	44.5 dB	49.0 LN	40.9 dB	69.0 LN	37.4 dB	89.0 LN
59.6 dB	10.0 LN	49.0 dB	30.0 LN	44.3 dB	50.0 LN	40.8 dB	70.0 LN	36.7 dB	90.0 LN
58.9 dB	11.0 LN	48.6 dB	31.0 LN	44.1 dB	51.0 LN	40.5 dB	71.0 LN	36.5 dB	91.0 LN
58.0 dB	12.0 LN	48.3 dB	32.0 LN	43.8 dB	52.0 LN	40.4 dB	72.0 LN	35.8 dB	92.0 LN
57.2 dB	13.0 LN	48.1 dB	33.0 LN	43.7 dB	53.0 LN	40.2 dB	73.0 LN	35.5 dB	93.0 LN
56.7 dB	14.0 LN	47.9 dB	34.0 LN	43.6 dB	54.0 LN	40.0 dB	74.0 LN	35.4 dB	94.0 LN
56.1 dB	15.0 LN	47.5 dB	35.0 LN	43.5 dB	55.0 LN	39.8 dB	75.0 LN	35.2 dB	95.0 LN
55.5 dB	16.0 LN	47.4 dB	36.0 LN	43.3 dB	56.0 LN	39.5 dB	76.0 LN	34.6 dB	96.0 LN
54.7 dB	17.0 LN	47.2 dB	37.0 LN	43.2 dB	57.0 LN	39.4 dB	77.0 LN	34.3 dB	97.0 LN
53.8 dB	18.0 LN	46.8 dB	38.0 LN	42.9 dB	58.0 LN	39.3 dB	78.0 LN	34.0 dB	98.0 LN
53.4 dB	19.0 LN	46.5 dB	39.0 LN	42.8 dB	59.0 LN	39.2 dB	79.0 LN	33.7 dB	99.0 LN



P2/b□Fast (A)									
dB	LN	dB	LN	dB	LN	dB	LN	dB	LN
76.8	0.0	53.7	20.0	48.8	40.0	43.8	60.0	38.2	80.0
72.7	1.0	53.5	21.0	48.7	41.0	43.5	61.0	37.7	81.0
70.8	2.0	53.2	22.0	48.4	42.0	43.3	62.0	37.3	82.0
69.7	3.0	53.1	23.0	48.2	43.0	42.9	63.0	37.1	83.0
67.8	4.0	52.8	24.0	48.0	44.0	42.7	64.0	36.9	84.0
67.0	5.0	52.4	25.0	47.8	45.0	42.3	65.0	36.6	85.0
65.4	6.0	52.2	26.0	47.5	46.0	42.1	66.0	36.4	86.0
64.2	7.0	51.7	27.0	47.3	47.0	41.9	67.0	36.3	87.0
63.0	8.0	51.5	28.0	47.2	48.0	41.6	68.0	36.1	88.0
62.3	9.0	51.3	29.0	46.8	49.0	41.5	69.0	35.9	89.0
61.5	10.0	50.9	30.0	46.7	50.0	41.2	70.0	35.7	90.0
60.0	11.0	50.7	31.0	46.5	51.0	40.9	71.0	35.5	91.0
58.7	12.0	50.6	32.0	46.2	52.0	40.5	72.0	35.2	92.0
57.9	13.0	50.4	33.0	46.0	53.0	40.3	73.0	35.0	93.0
57.4	14.0	50.2	34.0	45.7	54.0	40.2	74.0	34.9	94.0
56.5	15.0	49.9	35.0	45.3	55.0	40.0	75.0	34.6	95.0
55.7	16.0	49.7	36.0	45.0	56.0	39.5	76.0	34.4	96.0
55.3	17.0	49.5	37.0	44.8	57.0	39.3	77.0	34.3	97.0
54.8	18.0	49.2	38.0	44.4	58.0	39.1	78.0	34.1	98.0
53.9	19.0	49.0	39.0	44.1	59.0	38.8	79.0	33.8	99.0



P3/a Fast (A)									
dB	LN	dB	LN	dB	LN	dB	LN	dB	LN
70.6	0.0	54.9	20.0	49.3	40.0	45.0	60.0	40.6	80.0
65.8	1.0	54.6	21.0	49.1	41.0	44.8	61.0	40.4	81.0
64.1	2.0	54.2	22.0	48.8	42.0	44.3	62.0	40.1	82.0
63.1	3.0	53.9	23.0	48.7	43.0	44.2	63.0	39.9	83.0
61.9	4.0	53.6	24.0	48.4	44.0	44.1	64.0	39.7	84.0
61.2	5.0	53.3	25.0	48.3	45.0	43.9	65.0	39.7	85.0
60.4	6.0	53.1	26.0	48.2	46.0	43.7	66.0	39.3	86.0
59.9	7.0	52.9	27.0	47.9	47.0	43.4	67.0	39.2	87.0
59.5	8.0	52.8	28.0	47.7	48.0	43.2	68.0	38.9	88.0
59.0	9.0	52.5	29.0	47.4	49.0	42.9	69.0	38.7	89.0
58.5	10.0	52.1	30.0	47.2	50.0	42.6	70.0	38.6	90.0
58.0	11.0	51.9	31.0	47.1	51.0	42.4	71.0	38.4	91.0
57.6	12.0	51.6	32.0	46.8	52.0	42.3	72.0	38.1	92.0
57.3	13.0	51.4	33.0	46.6	53.0	42.0	73.0	37.9	93.0
56.8	14.0	51.2	34.0	46.3	54.0	41.8	74.0	37.5	94.0
56.6	15.0	51.0	35.0	46.1	55.0	41.7	75.0	37.2	95.0
56.1	16.0	50.5	36.0	45.9	56.0	41.6	76.0	36.9	96.0
55.9	17.0	49.9	37.0	45.6	57.0	41.3	77.0	36.7	97.0
55.4	18.0	49.7	38.0	45.3	58.0	41.0	78.0	36.3	98.0
55.0	19.0	49.5	39.0	45.2	59.0	40.8	79.0	35.7	99.0



P3/b Fast (A)									
dB	LN	dB	LN	dB	LN	dB	LN	dB	LN
73.3 dB	0.0 LN	57.2 dB	20.0 LN	51.3 dB	40.0 LN	46.1 dB	60.0 LN	42.8 dB	80.0 LN
67.5 dB	1.0 LN	56.9 dB	21.0 LN	51.2 dB	41.0 LN	45.9 dB	61.0 LN	42.6 dB	81.0 LN
66.0 dB	2.0 LN	56.3 dB	22.0 LN	51.1 dB	42.0 LN	45.8 dB	62.0 LN	42.5 dB	82.0 LN
64.7 dB	3.0 LN	56.0 dB	23.0 LN	50.9 dB	43.0 LN	45.6 dB	63.0 LN	42.4 dB	83.0 LN
63.7 dB	4.0 LN	55.8 dB	24.0 LN	50.7 dB	44.0 LN	45.4 dB	64.0 LN	42.2 dB	84.0 LN
63.1 dB	5.0 LN	55.6 dB	25.0 LN	50.5 dB	45.0 LN	45.3 dB	65.0 LN	42.1 dB	85.0 LN
62.6 dB	6.0 LN	55.1 dB	26.0 LN	50.1 dB	46.0 LN	45.0 dB	66.0 LN	41.9 dB	86.0 LN
62.3 dB	7.0 LN	54.7 dB	27.0 LN	49.8 dB	47.0 LN	44.8 dB	67.0 LN	41.7 dB	87.0 LN
61.8 dB	8.0 LN	54.6 dB	28.0 LN	49.1 dB	48.0 LN	44.7 dB	68.0 LN	41.6 dB	88.0 LN
61.2 dB	9.0 LN	53.9 dB	29.0 LN	48.6 dB	49.0 LN	44.6 dB	69.0 LN	41.3 dB	89.0 LN
60.8 dB	10.0 LN	53.6 dB	30.0 LN	48.4 dB	50.0 LN	44.4 dB	70.0 LN	41.2 dB	90.0 LN
60.4 dB	11.0 LN	53.3 dB	31.0 LN	48.1 dB	51.0 LN	44.2 dB	71.0 LN	40.9 dB	91.0 LN
60.2 dB	12.0 LN	52.9 dB	32.0 LN	47.7 dB	52.0 LN	44.1 dB	72.0 LN	40.8 dB	92.0 LN
59.4 dB	13.0 LN	52.8 dB	33.0 LN	47.5 dB	53.0 LN	43.9 dB	73.0 LN	40.6 dB	93.0 LN
59.0 dB	14.0 LN	52.5 dB	34.0 LN	47.1 dB	54.0 LN	43.7 dB	74.0 LN	40.1 dB	94.0 LN
58.5 dB	15.0 LN	52.3 dB	35.0 LN	47.0 dB	55.0 LN	43.6 dB	75.0 LN	39.9 dB	95.0 LN
58.2 dB	16.0 LN	52.1 dB	36.0 LN	46.8 dB	56.0 LN	43.3 dB	76.0 LN	39.8 dB	96.0 LN
57.9 dB	17.0 LN	51.9 dB	37.0 LN	46.7 dB	57.0 LN	43.1 dB	77.0 LN	39.6 dB	97.0 LN
57.6 dB	18.0 LN	51.6 dB	38.0 LN	46.4 dB	58.0 LN	43.0 dB	78.0 LN	39.3 dB	98.0 LN
57.4 dB	19.0 LN	51.5 dB	39.0 LN	46.3 dB	59.0 LN	42.9 dB	79.0 LN	38.9 dB	99.0 LN

Tabella riassuntiva livelli equivalenti

Misura	Data	Ora	Valore rilevato [dB(A)]	Valore arrotondato [dB(A)]	Classe acustica prevista	Limite massimo di immissione diurno [dB(A)]
P1/a	19/11/07	12.00	63.4	63.5	DPR n°142/04	70
P1/b	20/11/07	9.00	63.8	64.0		
P2/a	19/11/07	12.25	58.3	58.5	III	60
P2/b	20/11/07	9.25	59.7	60.0		
P3/a	19/11/07	12.50	55.0	55.0	III	60
P3/b	20/11/07	9.45	56.8	57.0		

Commenti ai valori rilevati

- Punto P1

Le rilevazioni sono state condotte all'incrocio tra la SP183 e la SP52, in prossimità degli edifici residenziali più vicini all'intersezione. L'unica sorgente significativa di rumore è stata riscontrata nel traffico stradale.

L'area considerata ricade all'interno dei 100 m (fascia A) di distanza dalla SP52 e dal ramo della SP183 che si allontana dall'abitato di Ozzero in direzione Caselle d'Ozzero. Tali strade sono classificabili come strade extraurbane secondarie (strade di tipo Cb) e per il rumore prodotto dal traffico ad esse relativo devono essere quindi considerati i limiti di immissione imposti dalla tabella 2 del DPR n°142 del 30/03/04 (c.d. "Decreto Strade"):

- limite di immissione diurno: 70 dB(A);
- limite di immissione notturno: 60 dB(A).

Le rilevazioni effettuate rientrano nei limiti richiamati.

Dall'analisi dei dati statistici relativi alle rilevazioni, emerge come il rumore di fondo dell'area, valutabile attraverso LN_{90} , si attesti intorno ai 42 - 44 dB(A), quindi ampiamente all'interno dei limiti previsti dal piano di zonizzazione acustica. Questo conferma anche l'assenza di ulteriori fonti importanti di rumore ad eccezione del traffico stradale.

- Punto P2

Le misurazioni sono state condotte sulla SP183, in prossimità dell'intersezione con via A. Negri e all'altezza delle facciate delle case più vicine all'asse stradale.

L'unica fonte significativa di rumore nella zona è costituita dal traffico veicolare transigente sulla SP183, anche se si segnala che la rilevazione P2/b risulta leggermente influenzata dalla presenza di un cantiere edile in attività nelle vicinanze del punto di misura.

Le rilevazioni effettuate risultano comunque in linea con i limiti previsti per l'area.

Si segnala inoltre che il rumore di fondo della zona, valutabile attraverso LN_{90} , si attesta intorno ai 35 - 37 dB(A), quindi ampiamente all'interno dei limiti previsti dal piano di zonizzazione acustica

- Punto P3

Le misure sono state condotte nel centro cittadino, in piazza Vittorio Veneto, vicino alla chiesa.

Le fonti di rumore sono costituite dal traffico veicolare e dalla vita sociale del degli abitanti.

Il traffico, seppure di modesta entità, produce livelli di rumore apprezzabili anche a causa del fatto che le vie del centro sono strette e delimitate su entrambi i lati da edifici, che costituiscono strutture riflettenti per il rumore.

Le rilevazioni effettuate non evidenziano superamenti dei limiti e indicano un clima acustico compatibile con le scelte di piano.

Dott. Alessandro Joele

*Tecnico Competente nel Campo dell'Acustica Ambientale
Riconosciuto dalla Regione Lombardia con Decreto n. 10594 del
23/06/2004*


Alessandro Joele

Allegati

Localizzazione dei punti in cui sono state effettuate le misure.




P1 - Incrocio tra SP52 e SP183 (nei pressi delle zone residenziali più vicine al tracciato stradale)








P2 - SP183 (nei pressi delle zone residenziali più vicine al tracciato)











P3 – P.zza Vittorio Veneto (centro cittadino)





Legenda

-  Classe I
-  Classe II
-  Classe III
-  Classe IV
-  Classe V
-  Classe VI

Valori limite di emissione (L_{eq} in dB(A)) - Tabella B del D.P.C.M. 14/11/1997

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno	Notturmo
I - Aree particolarmente protette	45	35
II - Aree prevalentemente residenziali	50	40
III - Aree di tipo misto	55	45
IV - Aree di intensa attività umana	60	50
V - Aree prevalentemente industriali	65	55
VI - Aree esclusivamente industriali	65	65

Valori limite assoluti di immissione (L_{eq} in dB(A)) - Tabella C del D.P.C.M. 14/11/1997

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno	Notturmo
I - Aree particolarmente protette	50	40
II - Aree prevalentemente residenziali	55	45
III - Aree di tipo misto	60	50
IV - Aree di intensa attività umana	65	55
V - Aree prevalentemente industriali	70	60
VI - Aree esclusivamente industriali	70	70





Comune di Ozzero
Provincia di Milano

Classificazione Acustica del Territorio Comunale ai sensi della Legge 447/95









Disegno Zon5000-OZZERO N	Scala 1:5000
Data 4 Dicembre 2007	Rev. 0

Il Tecnico Competente nel Campo dell'Acustica Ambientale
Alessandro Iole
 Riconosciuto dalla Regione Lombardia con Decreto n. 10594 del 25/08/2004



Legenda

-  Classe I
-  Classe II
-  Classe III
-  Classe IV
-  Classe V
-  Classe VI

Valori limite di emissione (L_{eq} in dB(A)) - Tabella B del D.P.C.M. 14/11/1997

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno	Notturmo
I - Aree particolarmente protette	45	35
II - Aree prevalentemente residenziali	50	40
III - Aree di tipo misto	55	45
IV - Aree di intensa attività umana	60	50
V - Aree prevalentemente industriali	65	55
VI - Aree esclusivamente industriali	65	65

Valori limite assoluti di immissione (L_{eq} in dB(A)) - Tabella C del D.P.C.M. 14/11/1997

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno	Notturmo
I - Aree particolarmente protette	50	40
II - Aree prevalentemente residenziali	55	45
III - Aree di tipo misto	60	50
IV - Aree di intensa attività umana	65	55
V - Aree prevalentemente industriali	70	60
VI - Aree esclusivamente industriali	70	70



Comune di Ozzero
Provincia di Milano

Classificazione Acustica del Territorio Comunale ai sensi della Legge 447/95



Quadra S.r.l.
 via Mazzini 32A
 Cornate d'Adda (MI)
 Cod. dist. / Telefono: tel. 0396060383
 www.quadrasrl.net

Disegno	Scala
Zon5000-OZZERO S	1:5000
Data	Rev.
4 Dicembre 2007	0

Il Tecnico Competente nel Campo dell'Acustica Ambientale
Alessandro Iole
 Riconosciuto dalla Regione Lombardia con Decreto n. 10594 del 25/08/2004

OGGETTO: PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI OZZERO: APPROVAZIONE.

P A R E R I P R E V E N T I V I
art. 49 - D.Lgs. 267/2000

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere:

favorevole

contrario

Note o motivazioni di parere contrario:

in ordine alla REGOLARITA' TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO GEOM. BARRELLA ROBERTO RAFFAELE

SOTTO IL PROFILO DELLA CONFORMITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Si esprime parere:

favorevole

contrario

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. PEPE PAOLO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to GALLI ALVARO LUIGI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. PEPE PAOLO

Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addì, **09/10/2008**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. PEPE PAOLO

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, 26/03/2009

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. Pepe Paolo

Il sottoscritto certifica che la suesata deliberazione, è divenuta **ESECUTIVA** per decorrenza del termine, ai sensi dell'artt. 134 - comma 3 - e dell'art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 09/10/2008 al 24/10/2008.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
